



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO

N. 14 del 10.02.2014

(adottata ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO : Adozione dell'atto di Attuazione informatica della Prefettura di Napoli finalizzato all'utilizzo della piattaforma informatica denominata "Progetto SANA" per la gestione dei ricorsi al Prefetto, relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada.
ESEGUIBILE

L'anno 2014 il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 13.15 nella sede del Comune di Marigliano, il Sub Commissario dott. ssa Rosanna Sergio, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SUB COMMISSARIO

F.TO Dott. ssa Rosanna Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 10.02.2014

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal 10.02.2014 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 10.02.2014

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

OGGETTO: Adozione dell'atto di Attuazione informatica della prefettura di Napoli finalizzato all'utilizzo della piattaforma informatica denominata "Progetto SANA" per la gestione dei ricorsi al Prefetto, relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada.

PARERE in ordine alla ***REGOLARITA' TECNICA***:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE COMANDO P.M.

Dott. Armando Giuntoli

**Oggetto: Adozione dell'atto di Attuazione informatica della Prefettura di Napoli finalizzato all'utilizzo della piattaforma informatica denominata "Progetto SANA" per la gestione dei ricorsi al Prefetto relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada
ESEGUIBILE**

IL SUB COMMISSARIO

PREMESSO CHE:

- L'art. 203 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) stabilisce che i trasgressori del Codice, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione (salvo che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ove possibile);
- Il ricorso può essere presentato:
 - Al Comando o Ufficio a cui appartiene l'organo accertatore (Comando della Polizia Municipale o altri organi accertatori) a mano o inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno. L'organo accertatore entro 60 giorni dal deposito o ricevimento del ricorso lo deve trasmettere al Prefetto, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione e alle controdeduzioni tecniche, nonché ogni altro elemento, utili alla decisione finale;
 - Direttamente al Prefetto, inviandolo con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la necessaria istruttoria il Prefetto trasmette al Comando o Ufficio cui appartiene l'organo accertatore, il ricorso entro 30 giorni dalla ricezione, che dovrà tornare istruito entro i successivi 60 giorni;
- Il successivo art. 204 attribuisce al Prefetto il potere di adottare l'ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, qualora ritenga fondato l'accertamento, o ordinanza motivata di archiviazione, qualora non ritenga fondato l'accertamento, entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore;
- In tema di violazioni al codice della Strada, i termini previsti ai commi 1-bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dell'art. 204 del Nuovo Codice della Strada, sono di natura perentoria e si cumulano fra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, e ove non rispettati, producono l'inefficacia del provvedimento ed il ricorso si intende accolto;
- Stante la natura dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria e della decisione finale, il procedimento sanzionatorio in questione è sottoposto ad uno schema rigido;

PRESO ATTO CHE:

- I ricorsi avverso la violazione del Codice della Strada presentati al prefetto, per il tramite del Comando della Polizia Municipale o inviati direttamente al Prefetto, a mezzo raccomandata sono stati oltre 100 nell'ultimo anno solare;

CONSIDERATO CHE:

- La Prefettura di Napoli ha attivato una piattaforma informatica denominata "Progetto SANA" che consente la gestione del contenzioso amministrativo inerente le violazioni alle norme del C.d.S. in modo esclusivamente informatico;
- Che a tal fine ha proposto a questo Comune la sottoscrizione di un "Protocollo di intesa per la gestione dei ricorsi al Prefetto" che non comporta assunzione di oneri per l'Ente;

RITENUTO CHE:

- Alla luce delle considerazioni esposte e dei vincoli normativi risultano, all'interno del procedimento amministrativo descritto, fondamentali e determinanti sia le modalità che i tempi di comunicazione

degli atti tra il Prefetto e gli organi accertatori e viceversa, ai fini del rispetto dei termini perentori e del corretto svolgimento del procedimento;

- Si rende necessario applicare, in modo compiuto, quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale in ordine alla comunicazione tra Enti Pubblici attraverso il sistema della posta elettronica certificata;

VISTI

- La L. 07 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.
- Il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.
- Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.
- La L. 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.

DATO ATTO

- Dell'avvenuta acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Comando di Polizia Municipale;
- Che nella fattispecie non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa né di diminuzione di entrate.

DELIBERA

- Di sottoscrivere con la Prefettura di Napoli il protocollo di intesa per la gestione dei ricorsi al Prefetto relativi alle violazioni alle norme del C.d.S. finalizzato all'utilizzo della piattaforma informatica denominata "Progetto SANA".
- Di adottare l'allegato Atto di attuazione informatica che diventa parte integrante del presente provvedimento.
- Il Comando Polizia Municipale si occuperà di assicurare l'avvio della procedura di gestione on-line del contenzioso innanzi al Prefetto

IL SUB COMMISSARIO
Dott.ssa Rosanna Sergio

ATTUAZIONE INFORMATICA

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’ Amministrazione Digitale”

“Una Pubblica Amministrazione di qualità”

- Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini. (24/03/2004)
- Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione. (21/12/2006)
- ***PREFETTURA DI NAPOLI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO.***
- ***COMUNE DI NAPOLI .***

Prefazione

La competitività del Paese è strettamente legata alla qualità della Amministrazione, da cui dipende la qualità dell’ attuazione delle politiche

pubbliche e la qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. Per rispondere a tali esigenze , nella complessa macchina della Pubblica Amministrazione, occorre coniugare l' organizzazione del lavoro con l'innovazione tecnologica e la valorizzazione delle risorse umane.

E' proprio nell' integrazione e nella sinergia tra questi strumenti, che si vedono uno dei fattori chiave per il successo della politica della semplificazione , che fa proprio di questa integrazione il "motore" dell' innovazione e della modernizzazione del Paese

La centralità del cittadino è la chiave per ripensare l'organizzazione, in termini di efficienza ed efficacia e di missione, in funzione della trasparenza e della equità, della Pubblica Amministrazione; le risorse investite per il suo sviluppo non devono essere percepite come voce di spesa, ma come investimento qualificante per la costruzione dello Stato.

I compiti della PA diventano sempre più delicati e nevralgici e, pertanto, queste ultime hanno sempre più bisogno di robusti strumenti di valutazione e di programmazione, **ma soprattutto devono essere in grado di esprimere una governance che sappia far decollare le potenzialità endogene in un contesto globale.**

Ciò presuppone e impone una progressiva e continua apertura della Pubblica Amministrazione mediante la semplificazione del linguaggio, dei processi e degli strumenti di accesso e di informazione e si traduce in una gestione coordinata, sinergica e ottimizzata degli archivi e delle basi di dati utilizzate per offrire servizi al cittadino, gestire e monitorare il territorio.

L' obiettivo è giungere rapidamente a una **good governance** che significa: maggior democrazia, certezza del diritto, trasparenza, responsabilizzazione, efficacia.

E' bene far notare che il modello cooperativo ha una notevolissima implicazione anche a livello dell' organizzazione interna dei diversi settori della PA, in quanto richiede la determinazione di regole chiare per l'erogazione e misurazione della qualità dei servizi di competenza di un' Amministrazione. L' ottica è quella di definire nuovi processi a partire dalle funzionalità e dai servizi interni ed esterni forniti dalle Amministrazioni. *In tal modo, si diminuiscono i tempi di definizione e attuazione di un processo, poiché si usano servizi già esistenti, e si ha un preciso controllo dei costi di attivazione e gestione.*

“La qualità dei servizi e delle politiche pubbliche è essenziale per la competitività del sistema economico e per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini . Per questo la qualità delle amministrazioni pubbliche è la finalità centrale dell' azione di modernizzazione del sistema amministrativo intrapresa dal Governo.

La qualità dei servizi e delle politiche pubbliche è strettamente correlata alla capacità delle amministrazioni di migliorare le proprie prestazioni e di soddisfare l' utenza che ad essa si rivolge. Pertanto gli interventi per promuovere le qualità delle amministrazioni pubbliche comprendono azioni volte a migliorare la performance delle amministrazioni e a rafforzarne la capacità di coinvolgere i destinatari dei servizi e delle politiche – cittadini , imprese e organismi rappresentativi di interessi – nella progettazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche”.

(Luigi Nicolais Ministro per le riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione STRALCIO)

ATTUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il nuovo paradigma di gestione del settore pubblico che, sull' esempio delle pubbliche amministrazioni anglosassoni soprattutto , vuole integrare il diritto amministrativo e le pratiche gestionali tradizionali di un ente pubblico con una metodologia più orientata al risultato – l' interesse pubblico – mutuata dal settore privato e mira ad un maggiore coinvolgimento della cosa pubblica per consentire:

- una maggiore elasticità ed economicità nelle prestazioni richieste;
- una riorganizzazione delle burocrazie in modo più efficiente;
- un' organizzazione per processi e per obiettivi;
- una misurazione delle performance e il controllo sui risultati ;
- una semplificazione delle procedure per agevolare l'accesso ai servizi;
- il ricorso all' innovazione tecnologica;
- una attenzione sempre maggiore alla qualità.
- Secondo tale principio l'azione della pubblica amministrazione deve essere rispettosa del principio di economicità.

Come è noto , l'evoluzione della pubblica amministrazione ha apportato dagli anni 90' ad oggi una serie di innovazioni legislative che hanno ricondotto l'attività della pubblica Amministrazione alla rispondenza di alcuni criteri base ed inderogabili su cui deve poggiare una pubblica amministrazione che deve operare in ragione di:

- Legalità sostanziale;
- Economicità
- Efficacia ;
- Efficienza;
- Imparzialità;
- Ragionevolezza;
- Equità

Il principio di legalità sostanziale , inteso quale doveroso rispetto dei fini stabiliti dalla legge, risponde all'esigenza di conferire legittimazione democratica all'attività amministrativa, la quale si esprime nell'esercizio di pubblici poteri e, segnatamente, nell'imposizione di limitazioni autoritative alle sfere giuridiche individuali.

Il principio è una derivazione diretta del principio di separazione dei poteri, si collega all'idea della legge che, in quanto espressione della volontà generale, si trova in posizione di primazia rispetto all'amministrazione che, conseguentemente, assume le vesti di "esecutrice" della legge.

Nonostante l'art. 1 della legge 241/90, non faccia riferimento espresso al principio di buon andamento, è da ritenersi implicitamente richiamato in ragione dello strettissimo legame con i canoni cc.dd. aziendalistici dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza.

Esso impone che l'amministrazione agisca nel modo più adeguato e conveniente possibile.

I principi generali dell'attività amministrativa il miglior risultato possibile. In questo ambito trovano adeguato collocamento le cc.dd. tre "e", vale a dire i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, i quali

vengono mutuati dal linguaggio aziendalistico con lo scopo di avvicinare la gestione delle attività pubbliche al modello privatistico.

La legge sul procedimento menziona l'economicità e l'efficacia, ma implicitamente, come vedremo, anche l'efficienza. L'economicità impone il minore uso di risorse possibile, in modo che i costi della gestione amministrativa non solo non superino i benefici preventivati, ma risultino altresì adeguati rispetto ad essi. Per questa ragione il principio di economicità conferisce nuova linfa al canone della proporzionalità, atteso che, sebbene sotto un profilo più squisitamente economico, richiede che i costi della gestione non siano mai in misura superiore a quelli necessari al perseguimento delle finalità pubbliche.

Il principio di efficacia misura il rapporto tra risultati ottenuti ed obiettivi prestabiliti. L'efficacia, quindi, attesta la capacità della P.A. di raggiungere gli obiettivi programmati.

Dalla combinazione di economicità ed efficacia deriva poi principio di efficienza che mette in relazione la quantità di risorse impiegate con il risultato raggiunto. Efficacia ed efficienza non sono, dunque, sinonimi. Può succedere, infatti, che la P.A. sia efficace, in quanto ha ottenuto i risultati sperati, ma inefficiente perché ha sprecato troppe risorse oppure, viceversa, inefficace, per il mancato raggiungimento dell'obiettivo, ma efficiente per il fatto che il risultato è comunque adeguato alle risorse impiegate.

L'inserimento di questi principi nel novero di quelli fondamentali dell'azione amministrativa evidenzia un'importante riflesso sul piano della tutela processuale, in quanto i criteri aziendalistici, sebbene di complessa valutazione, vanno pur sempre a

costituire parametro sotto forma di violazione di legge di valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Con la recentissima modifica al processo civile, operata dalla legge n. 69/2009, il legislatore ha apportato innovazioni anche alla legge sul procedimento amministrativo.

Tra queste va menzionato il richiamo al principio di imparzialità.

Tale principio trova la sua più importante affermazione all'art. 97 Cost. laddove si afferma che: I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità.

Riconosciuta alla disposizione carattere immediatamente precettivo, dottrina e giurisprudenza dominante hanno progressivamente riconosciuto che l'imparzialità, sebbene riferita all'organizzazione, è un principio pienamente applicabile anche all'attività amministrativa.

L'aggancio letterale che consente l'estensibilità del principio deriva dall'ambivalenza del termine amministrazione il quale indica sia l'insieme degli organi amministrativi che l'attività da essi posta in essere. Cosicché, anche prima dell'ormai esplicito riferimento dell'imparzialità all'attività, il canone costituzionale ha rappresentato un punto fermo dell'esercizio del potere.

Imparzialità vuol dire assenza di indebite interferenze, ma ciò non significa che l'amministrazione sia priva di orientamento di fondo. Infatti, come sottolineato da illustre dottrina l'amministrazione è certamente parziale, nel senso che l'interesse pubblico affidatole dalla legge rappresenta la direzione obbligata verso la quale muovere, senza che ciò smentisca il principio di cui in commento.

A proposito del principio di ragionevolezza costituisce, anche alla luce della legge sul procedimento amministrativo – L. 241/90 – un criterio in cui confluiscono i principi di eguaglianza, di imparzialità e di buon andamento: in forza di tale principio, l'azione amministrativa, al di là del rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, si da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse ed i criteri fissati dalla stessa P.A.

Pertanto, la funzione manageriale esercitata nell'ambito delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere intesa come ricerca di migliori condizioni di esecuzione delle funzioni istituzionali attraverso un efficiente impiego delle risorse idoneo a favorire una sopravvivenza fisiologica delle istituzioni e della pubblica

amministrazione. Il richiamo alla dimensione aziendale è finalizzato a riequilibrare le differenti dimensioni che garantiscono il funzionamento dell'azienda pubblica.

ESECUZIONE AMMINISTRATIVA

La fase amministrativa del contenzioso stradale vede impegnati gli uffici amministrativi del contenzioso della Prefettura di Napoli e gli uffici amministrativi del contenzioso dei vari organi accertatori in una fase di attuazione dell'azione amministrativa improntata ad una azione di equità e legalità dell'azione amministrativa.

Proprio per questa *ideale rete amministrativa* costituitasi tra i vari uffici amministrativi si rende possibile questa rete informatica denominata "Progetto SANA" con il quale i vari Uffici possono trattare i vari procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi dell'azione amministrativa e dell'equilibrio economico di gestione.

ADEMPIMENTI DELL'ORGANO ACCERTATORE:

- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. (Codice della Strada)

ART. 203.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell' art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all' ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1.bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all' ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell' ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (" La semplificazione dei riti civili")

Dell' opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

Art. 6

Comma 9 . Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

- Delega al Sig. Presidente della Provincia.

Preso atto della copiosità dei giudizi innanzi ai giudici di pace del circondario della provincia e la concomitanza delle rispettive udienze che interessano la legittimazione passiva del prefetto, le quali, in rapporto con l'esiguo numero di funzionari della prefettura, non consentono di assicurare la cura dei procedimenti di opposizione il Sig. Presidente della Provincia è stato Delegato alla Rappresentanza in Giudizio della propria Amministrazione nei giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni di cui all' art. 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ivi comprese quelle cui è correlata l'applicazione di sanzioni accessorie.

- Circolare della Prefettura di Napoli prot. 714 del 01/03/2013.
" Comparizione alle udienze"

" Nell' ambito della semplificazione del rito civile di cognizione appare importante sottolineare la differenza concettuale fra comparizione alle udienze e costituzione in

giudizio, che sono fenomeni totalmente diversi in ogni tipo di processo, davanti a giudici togati e non. La comparizione in udienza si effettua con la comparizione davanti al Giudice di Pace di un delegato dall' organo accertatore."

Giurisprudenza-

"L'art. 7, comma 11, del decreto legislativo n. 150/2011, ha chiaramente stabilito che è il giudice, in caso di rigetto del ricorso, a determinare l'importo della sanzione da pagare, in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito per la violazione accertata e oggetto di ricorso."

Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza con le modalità determinate dall' Amministrazione di appartenenza dell' organo accertatore e a vantaggio di essa. A tale scopo , si rappresenta che:

- La notificazione della sentenza deve essere effettuata dall' Amministrazione Comunale cui spetta la legittimazione passiva nel giudizio, con oneri a carico del soccombente;
- Il pagamento deve essere fatto con le modalità stabilite dall' Amministrazione Comunale interessata.
- In caso di mancato pagamento sulla stessa graverà l'onere della riscossione coattiva.

ATTUAZIONE INFORMATICA

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell' Amministrazione Digitale"

Sezione III – Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali.

Art. 12. Le pubbliche amministrazioni nell' organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell' informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

Art. 12 comma 2 “Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza,..... .

Art. 12 comma 4 Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni